

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
ai sensi degli artt. 35 e segg. del
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 1) Tra i signori DA RE FRANCESCO, CASATO RAFFAELE, MEZZETTO MATTEO, BRAGANTINI GLORIA, DE ROSSI LORENZO, BRAGANTINI FILIPPO, GUELI CHIARA, MELONI GIULIO, MELONI PAOLO, MIGLIORANZI ANNA, ROSSI NICHOLAS, VENTURATO VERONICA, VINCENZI LEONARDO, VITALE RICCARDO e ZAMBALDO IVAN viene costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "**Believe APS**", che sarà retta dalle disposizioni di Legge, da quelle contenute nel presente atto e dello statuto.

Art. 2) La sede dell'associazione è fissata in Verona, Via Verdi n. 20.

Con delibera assembleare potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze e recapiti, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) L'associazione:

L'associazione non ha scopo di lucro e svolgerà le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5, lettere i), d), l), D.Lgs. 117/2017 (G.U. 179/2017):

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle elencate nel comma precedente secondo le norme dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive disposizioni normative.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge l'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4) Patrimonio:

L'associazione potrà ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati e realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, nonchè svolgere servizi a favore degli associati e dei terzi.

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi supplementari da parte dei Soci, dalle donazioni e da ogni bene che potrà essere conseguito nel rispetto della normativa di legge vigente.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà:

- a) con le contribuzioni annuali, obbligatorie dei soci;

b) con i proventi delle attività sociali, derivanti anche dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

c) con contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) con le ulteriori entrate di cui l'associazione verrà in possesso ai sensi della legge.

L'Associazione potrà auto-finanziarsi anche attraverso iniziative promozionali, quali feste, sottoscrizioni e raccolte occasionali di fondi.

La quota sociale per il primo anno è fissata in Euro 30 (trenta) per i soci maggiorenni (anche coloro che diventeranno maggiorenni nell'anno sociale in corso acquisendo, da quel giorno, il diritto di voto in assemblea), Euro 20 (venti) per i soci minorenni.

Ciascun associato versa nelle casse dell'associazione Euro 30 (trenta) a titolo di quota associativa/contributo; pertanto, il fondo iniziale dell'associazione ammonta ad Euro 450 (quattrocentocinquanta).

Art. 5) Scioglimento ed estinzione dell'ente:

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci il patrimonio residuo è devoluto secondo la procedura prevista dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

Art. 6) Lavoro nell'associazione:

L'associazione si serve, anzitutto, del lavoro volontario dei propri associati al fine di perseguire i suoi scopi statutari.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. 117/2017 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto citato.

Art. 7) Ammissione dei Soci:

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo le iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera in merito; la comunicazione di accettazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione può chiedere di essere ascoltato e chiedere una nuova deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio viene conferita con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Scioglimento, recesso, esclusione, decesso, decadenza dei Soci:

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza, per decesso, per esclusione e per scioglimento dell'Ente.

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante previa comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Socio decade automaticamente se non versa la quota associativa alla scadenza annuale.

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) che non rispetti l'atto costitutivo e/o lo Statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate.

Art. 9) I Soci e l'Assemblea:

Sono Soci le persone fisiche, con l'esclusione delle persone giuridiche, che, condividendo gli scopi dell'associazione, collaborano alle attività associative, purchè siano in regola con il versamento della quota associativa. Il numero dei Soci non può mai essere inferiore a 7 (sette).

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di adesione: il diritto di voto si acquisisce dal giorno successivo alla iscrizione del Socio nel libro dei Soci dell'ente. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo; la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'associazione.

Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro Socio se impossibilitato a partecipare all'Assemblea, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento dei lavori assembleari.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo mail inviata a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in Assemblea; determina le quote sociali di adesione e gli eventuali altri contributi supplementari; provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari; istituisce sedi operative e/o amministrative e modifica la sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto di esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti e le delibere sono valide solo in presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno i seguenti Soci Fondatori:

1. DA RE FRANCESCO, Presidente;
2. CASATO RAFFAELE, Segretario;
3. MEZZETTO MATTEO, Tesoriere;
4. BRAGANTINI FILIPPO, Consigliere;
5. BRAGANTINI GLORIA, Consigliere;
6. GUELI CHIARA, Consigliere;
7. MELONI PAOLO, Consigliere;
8. ROSSI NICHOLAS, Consigliere;
9. VENTURATO VERONICA, Consigliere;
10. VITALE RICCARDO, Consigliere;
11. ZAMBALDO IVAN, Consigliere.

Art. 11) Il Presidente:

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, quando è nominato e, in assenza, dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art. 12) Organo di controllo e Revisore dei Conti:

L'associazione dovrà nominare, con delibera dell'Assemblea, un Organo di controllo monocratico e un Revisore dei Conti (anche in composizione collegiale, se del caso) al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 13) Rinvii:

Per quanto non determinato nel presente Atto costitutivo e nello Statuto, si fa rinvio ai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Le norme inderogabili di legge fanno parte del presente Atto costitutivo e, ove contrarie, prevalgono su di esso e sui regolamenti interni.

Art. 14) L'associazione sarà regolata dalle presenti pattuizioni e da quelle di cui allo **statuto che**, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, al presente **si allega sub "A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 15) Le spese e le imposte inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dell'Associazione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Believe APS"
Preambolo.

Premesso che:

- da alcuni anni opera, all'interno dell'Oratorio della Parrocchia Esaltazione Santa Croce (Via G. d'Arezzo 27, 37131 Verona) un gruppo di giovani che si identifica come Team Believe;
- questo gruppo coinvolge adolescenti e adulti e si riconosce come gruppo di ispirazione cristiana e salesiana, votato alla cura dei giovani, che intende raggiungere e coinvolgere attraverso attività educative e culturali e, in particolare, attraverso i canali aperti dalle nuove tecnologie e modalità espressive;
- diverse sono le attività portate avanti da tale gruppo, che hanno raggiunto una visibilità e una complessità notevole, nonché una grande eco a livello cittadino e nazionale;

Ritenuto opportuno procedere alla creazione di un'Associazione che promuova tali attività e fornisca una cornice istituzionale e giuridica autonoma e coerente con le finalità e le caratteristiche di tale gruppo.

I soci fondatori, di comune accordo, fondano l'associazione Believe APS e ne stabiliscono lo Statuto nel testo seguente:

Capo I – L'Associazione.

ART. 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE. SEDE. DURATA.

È costituita l'associazione "Believe APS" (in appresso "l'associazione").

La sede legale dell'associazione è stabilita in Via Verdi n. 20, 37131, Verona. Al Consiglio è attribuito il potere di fissare altrove la sede legale dell'associazione.

L'associazione svolgerà le sue attività prevalentemente all'interno dei locali della Parrocchia Esaltazione Santa Croce o negli altri locali di cui avrà la disponibilità, agendo tuttavia sempre in piena autonomia ed indipendenza organizzativa ed economica.

L'associazione non ha limiti di durata.

ART. 2: IDENTITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione si identifica quale ente del terzo settore di natura non commerciale, privo di scopo di lucro. Si riconosce inoltre quale associazione culturale di ispirazione cristiana, nonché come associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3: FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Essa svolge attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione cura:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, ai sensi dell'art. 5, lettere i), d) e l) del D.lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (G.U. 179/2017).

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 6 dello stesso decreto. Si applica l'art. 6 dello Statuto.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge l'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia

direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4: CARISMA E STILE.

L'associazione svolge attività educative, formative, sociali, culturali ed assistenziali in favore della collettività e, in particolare, dei giovani. Nel perseguimento di queste finalità, essa opera secondo il metodo educativo-preventivo teorizzato da San Giovanni Bosco, all'interno di un'ispirazione cristiana.

Nello specifico, l'associazione opera al fine di:

- a) avvicinare la comunità e i giovani alla spiritualità salesiana e cristiana, facendo di loro dei "buoni cristiani";
- b) avvicinare la comunità e i giovani ai valori fondanti dello Stato, facendo di loro degli "onesti cittadini";
- c) aiutare i partecipanti alle attività associative a scoprire ed affinare i loro talenti e le loro passioni, mettendoli al servizio della collettività;
- d) creare iniziative culturali e sociali, con particolare riferimento ad attività rivolte ai ed organizzate dai giovani;
- e) Sostenere la comunità e i giovani attraverso attività formative e professionalizzanti;
- f) Mostrare alla comunità e ai giovani l'importanza del servizio gratuito e disinteressato in favore della collettività.

L'associazione promuove, realizza e sostiene ogni iniziativa direttamente o indirettamente rispondente a tali fini.

ART. 5: AREE OPERATIVE.

L'associazione si propone di operare in particolare nei seguenti ambiti:

- a) Ambito cinematografico;
- b) Ambito artistico e delle arti espressive;
- c) Ambito musicale;
- d) Ambito culturale;
- e) Ambito dei social-media e dei mezzi d'informazione;
- f) Ambito teatrale;
- g) Ambito educativo-formativo.

L'associazione collabora con le altre realtà presenti sul territorio impegnate in tali ambiti.

ART. 6: ATTIVITA' ASSOCIATIVE.

L'associazione cura l'organizzazione delle seguenti attività:

- a) Believe Film Festival;
- b) Believe Dai che ci credo! – Talent Show;
- c) Alcione sotto le stelle – rassegna cinematografica all'aperto.

Ulteriori attività rientranti nelle aree operative di cui all'art. 5 sono deliberate dal Consiglio e approvate dall'Assemblea.

La cessazione delle attività previste dai commi precedenti è approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo: è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è necessaria la modifica dello Statuto.

ART. 7: AUTONOMIA.

L'associazione, nello svolgimento delle sue attività e di eventuali prestazioni di servizi agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed economica e con tutte le conseguenti responsabilità che ne derivano ai sensi della legge.

ART. 8: PATRIMONIO. ESERCIZIO SOCIALE.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi supplementari decisi dal Consiglio Direttivo, da contributi e sovvenzioni pubbliche e private, dai beni che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo e dagli eventuali incassi che derivino dalle sue attività, nonché da ogni altra entrata ammissibile ai sensi di Legge.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote differenziate, al fine di favorire l'ingresso di soci minorenni e di soci che versino in situazioni di difficoltà economica.

Eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti ai soci in alcuna forma. Sono ammessi solo i rimborsi approvati e documentati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 9: LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione si serve, anzitutto, dei propri volontari; può ricorrere, ove opportuno, a prestazioni professionali fornite dai soci, dietro regolare compenso, quando ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità dell'associazione. In subordine, può ricorrere a prestazioni lavorative di terzi. Si applicano gli artt. 16 e 36 D.lgs. 117/2017.

Capo II – Organi associativi.

ART. 10: ORGANI.

Sono organi necessari dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Sono organi eventuali dell'associazione il Vicepresidente, l'Organo di controllo e il Revisore dei Conti, i Comitati di lavoro.

Sezione I – L'Assemblea dei soci. I soci.

ART. 11: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE.

L'Assemblea dei soci (di seguito, "l'Assemblea") è composta da tutti i soci dell'associazione.

Essa si riunisce su convocazione del Presidente, del Consiglio oppure su richiesta motivata di 1/10 (un decimo) dei soci. A ciascun socio è data comunicazione della data e dell'ora dell'Assemblea e del suo ordine del giorno tramite e-mail con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea:

- a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Nomina e revoca il Revisore dei Conti e l'Organo di Controllo;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) Esercita funzioni consultive e di indirizzo rispetto all'attività del Consiglio Direttivo;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 12: VOTO IN ASSEMBLEA. MAGGIORANZE RICHIESTE.

Tutti i soci di età pari o superiore ad anni 18 (diciotto) hanno diritto di voto in Assemblea a partire dal giorno successivo all'iscrizione nel libro dei soci. I soci minorenni sono esclusi dal computo delle maggioranze previste dal presente Statuto, che sono conteggiate avendo riguardo ai soli soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza, con l'intervento di almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun socio esprime un solo voto. Le astensioni non si computano tra i voti.

I Consiglieri non votano nelle Assemblee che approvano i bilanci o le azioni di responsabilità contro di loro.

Nel deliberare ai sensi delle lettere b), d), g) dell'articolo precedente, è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare ai sensi della lettera e) dell'articolo precedente è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Si applica l'art. 9 D.lgs. 117/2017. L'Assemblea è competente a stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

ART. 13: SOCI.

I soci hanno diritto a partecipare in modo pieno alla vita associativa. Il numero di soci non può mai essere inferiore a sette.

Possono presentare domanda per diventare soci tutte le persone fisiche che si riconoscono nello spirito, nelle finalità e nelle modalità di lavoro dell'associazione, che collaborano, anche occasionalmente, con essa e che versano la quota associativa. La domanda di adesione importa la piena accettazione del presente Statuto.

La domanda è rivolta al Consiglio Direttivo, che si pronunzia entro 45 (quarantacinque) giorni. Contro il rifiuto della domanda l'interessato può ricorrere davanti al Consiglio Direttivo entro 20 giorni, chiedendo di essere ascoltato. La decisione del Consiglio è presa a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei componenti ed è definitiva.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta per iscritto al Presidente.

ART. 14: RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

a) Scioglimento dell'associazione;

b) Recesso;

c) Decesso;

d) Esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, a causa della mancata osservanza dello Statuto e/o dei suoi principi e/o per comportamenti che abbiano provocato danni materiali o d'immagine all'associazione;

e) D'ufficio, per il mancato rinnovo della tessera associativa alla scadenza annuale.

Nel decidere l'esclusione del socio ai sensi della lettera d) il Consiglio decide a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei suoi membri, dopo aver ascoltato le ragioni del socio e trascorsi almeno 20 (venti) giorni dall'averlo informato dell'avvio del procedimento.

È in ogni caso esclusa la restituzione, parziale o totale, della quota associativa versata.

Sezione II – Il Consiglio Direttivo. I Consiglieri.

ART. 15: CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo, o Consiglio, è l'organo esecutivo dell'associazione. Ad esso è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Tra i suoi compiti rientrano:

- a) La deliberazione di regolamenti che disciplinino la vita associativa e gli eventi dell'associazione;
- b) La predisposizione annuale del bilancio consuntivo;
- c) La decisione sulle procedure di ammissione ed esclusione dei soci;
- d) La proposizione di modifiche dello Statuto;
- e) L'adozione delle misure necessarie alla vita dell'associazione e al perseguimento delle sue finalità;
- f) L'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- g) La convocazione delle Assemblee e delle Assemblee elettive;
- h) La fissazione della quota associativa e degli eventuali contributi supplementari;
- i) La proposta del regolamento dei lavori assembleari;
- j) Gli ulteriori compiti affidatigli dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 16: COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio è composto da soci dell'assemblea eletti nell'assemblea elettiva, in numero compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici). Il mandato è triennale.

L'Assemblea, regolarmente convocata, si tiene negli ultimi quattro mesi del mandato del Consiglio. Essa decide anzitutto il numero di componenti; successivamente si procede alle votazioni dei candidati. I nomi dei candidati devono essere presentati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

Le votazioni sono segrete. Ogni socio votante, in deroga all'art. 12 comma 3, può indicare tre diverse preferenze. Risultano eletti i soci che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta eletto il socio più anziano per età.

Conclusa l'Assemblea elettiva, il Consiglio si riunisce immediatamente ed elegge al suo interno il Presidente. Egli nomina poi, con l'accordo del Consiglio, l'eventuale Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Dell'esito della prima riunione è data immediata comunicazione ai soci.

ART. 17: FUNZIONAMENTO.

Il Consiglio è validamente convocato su richiesta di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o del Presidente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso decide a maggioranza semplice, salvo diversa previsione della legge o dello Statuto.

Ciascun consigliere esprimere un solo voto. Le astensioni non sono computate tra i voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se espresso; diversamente, la proposta è respinta. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di dimissioni o decadenze, il Consiglio opera fino a che ne fanno parte almeno cinque Consiglieri. In caso di sua decadenza, l'Assemblea elettiva è convocata entro 30 (trenta) giorni per procedere a norma dell'articolo precedente.

ART. 18: CONSIGLIERI.

I Consiglieri possono in ogni momento presentare le dimissioni. La perdita della qualifica di socio importa la decadenza dal ruolo.

I Consiglieri possono essere rieletti.

Ai Consiglieri può essere attribuita la rappresentanza dell'ente solo per specifici affari; essi ne rispondono secondo le norme relative al mandato.

ART. 19: PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio tra i suoi membri; il voto è segreto.

Al Presidente spettano:

- a) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione.
- b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
- d) la rappresentanza dell'associazione presso le varie istituzioni religiose e civili, con facoltà di delega, anche permanente, a favore di altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea, con voto segreto; è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La richiesta di sfiducia è presentata dalla maggioranza assoluta del Consiglio ovvero da 1/3 (un terzo) dei soci dell'associazione.

Se il Presidente è sfiduciato, il Consiglio decade e il Vice-presidente provvede a convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea elettiva. Il Consiglio rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

ART. 20: SEGRETARIO E TESORIERE.

Il Segretario cura in particolare la gestione delle comunicazioni istituzionali, tiene i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, cura la pubblicazione dei regolamenti e delle decisioni degli organi assembleari.

Il Tesoriere cura i conti e i libri contabili dell'associazione, propone al Consiglio il bilancio consuntivo e lo espone all'Assemblea.

Sezione III – Organi eventuali dell'associazione.

ART.21: VICEPRESIDENTE.

Il Vicepresidente, quando è nominato, collabora con il Presidente nell'espletamento dei suoi incarichi. Come il Presidente, ha la firma e la rappresentanza dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento o ingiustificato ritardo o sfiducia, il Vice-presidente assume le funzioni del Presidente e procede secondo quanto disposto dallo Statuto e dalla legge.

Quando non è nominato il Vicepresidente, la sostituzione del Presidente è affidata al Segretario.

ART. 22: ORGANO DI CONTROLLO.

L'Organo di controllo, dove richiesto dalla legge o su proposta del Consiglio o di 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto, è nominato dall'Assemblea.

Esso ha sempre composizione monocratica ed esercita i compiti assegnatigli dalla legge e gli ulteriori compiti richiestigli dall'Assemblea che lo nomina.

L'Organo redige una relazione che è presentata annualmente all'Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

ART. 23: REVISORE DEI CONTI.

Il Revisore dei conti, dove richiesto dalla legge o su proposta del Consiglio o di 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto, è nominato dall'Assemblea.

Egli esercita il controllo contabile sulla gestione patrimoniale dell'associazione e redige una relazione che è presentata all'Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

ART. 24: COMITATI DI LAVORO.

I Comitati sono composti da soci designati dal Consiglio, con l'incarico di approfondire una o più attività o eventi determinati. Essi sono privi di poteri esecutivi e riferiscono delle loro riflessioni al Consiglio, perchè prenda le decisioni opportune.

Un rappresentante del Comitato può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio o essere convocato dal Consiglio per riferire, senza diritto di voto.

Capo III – Disposizioni finali.

ART. 25: RINVII.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai regolamenti del Consiglio.

Le norme inderogabili di legge fanno parte del presente Statuto e, ove contrarie, prevalgono sulle disposizioni contrarie di esso e dei regolamenti.

ART. 26: ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può autorizzare il perfezionamento delle pratiche necessarie per l'acquisto della personalità giuridica, secondo il disposto dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. In Assemblea è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 27: DISPOSIZIONE FINALE.

La composizione del primo Consiglio Direttivo, anche in deroga all'art. 16, è fissata nell'Atto Costitutivo.

I soci fondatori sono tenuti comunque a versare la quota associativa, anche nell'anno della fondazione.